

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2428 DEL 23/09/2021

Servizio Personale

OGGETTO: MATRICOLA N. 1052 - COLLOCAMENTO IN CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO E FRAZIONABILE PER ASSISTENZA DISABILE AI SENSI DELL'ART.42 COMMA 5 E SUCC. DEL D.LGS. N.151/2001, MODIFICATO DALL'ART. 4 DECRETO LEGISLATIVO N. 119/2011.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

**l'art. 4 comma 2 della L. n. 53/2000** così dispone:

*“ I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.*

*Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”*

**l'art.42 comma 5 e succ. del D. Lgs 151/2001** prevede che:

*“Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art.4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art.4 della legge 8 marzo 2000, n.53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi.....”*

**5 - bis** *“ il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap o nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno.....”*

*Il congedo ed i permessi.....non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.....”*

**5 - ter** *“Durante il periodo del congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di euro 43,579,06 annui per il congedo di durata annuale..... L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità”*

**Visto che:**

la matricola n. **1052** sig. [OMISSIS...] dipendente di questo Comune con il profilo professionale di “Agente di P.M.” cat. C), con nota del 22.09.2021, giusta prot. gen. n. 81059 del 23.09.2021, ha

chiesto di poter fruire ai sensi dell'art.42, comma 5 e succ. del D.Lgs. 151/2001 di un congedo retribuito frazionabile della durata di due anni, per l'assistenza alla propria moglie **OMISSIS**, invalida convivente, con diritto a percepire l'indennità pari alla retribuzione in godimento;

**Dato atto che** la matricola n. **1052** [OMISSIS...] :

ha prodotto copia del provvedimento emesso in data 25.08.2021, da parte della Commissione Invalidi Civili, da cui si evince il riconoscimento, ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/92, dell'handicap in situazione di gravità della propria moglie **OMISSIS**;

ha prodotto autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da cui si evince che la sig.ra **OMISSIS** convive nel nucleo familiare dello stesso e che non è soggetta a degenza ospedaliera;

ha prodotto autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 della propria **moglie** sig.ra **OMISSIS**, da cui si evince che la stessa non fruisce dei permessi di cui alla legge 104/92;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.158/2007

Visto l'art.2 del Decreto Ministeriale n.278/2000

Vista la Circolare INPS n.41 del 16.03.2009;

Ritenute pertanto sussistenti le condizioni normative soggettive e oggettive per il riconoscimento in favore del dipendente matricola n. **1052** [OMISSIS...] del congedo di cui al combinato disposto dell'art.4 comma 2 Legge n.53/2000 e dell'art.42 comma 5 e succ. del D.Lgs n.151/2001 con diritto di percezione di indennità corrispondente all'ultima retribuzione in godimento e con diritto a contribuzione figurativa.

Ritenuto in merito di dover stabilire che:

l'erogazione dell'indennità cui il dipendente ha diritto, avverrà mediante il riconoscimento in busta paga;

durante il periodo dell'aspettativa, il dipendente matricola n. **1052** sig. [OMISSIS...] non maturerà il diritto alle ferie, alle festività sopresse ed alla tredicesima mensilità;

**Dato atto** che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n.241/90 e ss.mm.ii e art.1, comma 9, lett. E) della legge 190/2012, né sussistono condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente Piano Triennale Anticorruzione.

Ritenuta la propria competenza in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane, giusta Decreto Sindacale n. 977 del 01.07.2021

## DETERMINA

1) di riconoscere al dipendente matricola n. **1052** [OMISSIS...] , il diritto al congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art.4, comma 2 L. n.53/2000 e art. 42 comma 5 e succ. del D.Lgs. 151/2001, con diritto di percezione di indennità corrispondente alla retribuzione in godimento e con diritto a contribuzione figurativa (art.42 comma 5 ter D. Lgs 151/2001).

2) per l'effetto di disporre, che:

l'erogazione dell'indennità cui il dipendente ha diritto, avverrà mediante il riconoscimento in busta paga;

durante il periodo dell'aspettativa, il dipendente matricola n. **1052** non maturerà il diritto alle ferie, alle festività sopresse ed alla tredicesima mensilità.

- 3) di disporre che il dipendente matricola n. **1052** perderà il diritto al congedo retribuito al venir meno di alcuno dei presupposti di cui all'art.42 comma 5 e succ. del D. L.vo 151/01.
- 4) di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato unitamente al Responsabile del Settore di appartenenza per quanto di rispettiva competenza.
- 5) di dare atto che successivamente alla pubblicazione nell'apposita sezione dell'albo pretorio comunale saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione, di cui al D.Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2428 DEL 23/09/2021**

**OGGETTO: MATRICOLA N. 1052 - COLLOCAMENTO IN CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO E FRAZIONABILE PER ASSISTENZA DISABILE AI SENSI DELL'ART.42 COMMA 5 E SUCC. DEL D.LGS. N.151/2001, MODIFICATO DALL'ART. 4 DECRETO LEGISLATIVO N. 119/2011.**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**Il Responsabile del Servizio Personale**  
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

---

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"*

---